



RAG. FRANCO PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

DOTT. FRANCA PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

RAG. GIOVANNI PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

DOTT. STEFANO DANI COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTT. RAFFAELE TRIGGIANI COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTT. FULVIA PERUZZI

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 4 del 13/07/2018

SOMMARIO

[PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN MODO TRACCIABILE DAL 1 LUGLIO](#)

[LA VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA](#)

[CCNL APPLICABILE SECONDO L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO](#)

[SCADENZA QUIR](#)

[ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE](#)

[DECRETO DIGNITÀ](#)

[ASSISTENZA FISCALE 2018 – ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [LUGLIO 2018](#), [AGOSTO 2018](#), PRIMI GIORNI DI [SETTEMBRE 2018](#)

PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN MODO TRACCIABILE DAL 1 LUGLIO

La legge di stabilità per il 2018 (l. n. 205/2017) dispone che dal 1 luglio 2018 le retribuzioni non possano più essere pagate in contanti.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Tale disposizione si applica ai contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ad ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Rimangono esclusi da questa disciplina i rapporti di lavoro domestico e i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota 22 maggio 2018 n. 4538 con la quale precisa che devono considerarsi esclusi dalla disciplina anche i pagamenti relativi a borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

La nota precisa anche le modalità attraverso le quali è legittimo effettuare il pagamento:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

- strumenti di pagamento elettronico;

- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Questa disposizione è volta ad evitare falsi pagamenti a favore dei dipendenti pertanto la nota prosegue precisando che si configura violazione della norma quando:

- la corresponsione della somma avvenga con mezzo di verso da quelli indicati;
- nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione

La nota richiama la disposizione contenuta nella legge di bilancio in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Si ricorda che la violazione di tale disposizione comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

LA VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA

Il controllo a distanza dei lavoratori è regolato dall'art. 4 della l. n. 300/1970.

Questa disposizione consente l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature dalle quali derivi il controllo a distanza dei lavoratori solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Inoltre la loro installazione deve essere preceduta da un accordo collettivo aziendale stipulato con le rsu o con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali. In assenza di accordo è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Con la lettera circolare n. 302 del 18 giugno 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che, **nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia motivata da ragioni legate alla sicurezza, l'istanza deve essere accompagnata dal Documento di Valutazione dei Rischi.**

Quanto sopra in modo da evidenziare la stretta connessione tra il rischio aziendale e la necessità di installazione dei sistemi di controllo.

Cogliamo l'occasione per ribadire, come già comunicato nelle varie circolari che abbiamo inviato negli ultimi anni, che l'installazione di impianti audiovisivi deve avvenire solamente con le modalità sopradescritte, ovvero con **Accordo Sindacale preventivo**, laddove esiste una RSU o RSA oppure con le O.O.S.S., oppure **richiesta di autorizzazione preventiva alla DNL** (ex Direzione Territoriale del Lavoro), in mancanza di tale documentazione l'azienda sarà soggetta al regime sanzionatorio previsto e l'obbligo di disinstallazione di tali impianti.

CCNL APPLICABILE SECONDO L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Si assiste con sempre maggiore frequenza alla stipula di contratti collettivi nazionali sottoscritti da sigle sindacali minoritarie che prevedono trattamenti normativi ed economici inferiori rispetto ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggioritarie.

Occorre premettere che non si è mai giunti ad un computo del numero degli iscritti a ciascun sindacato pertanto non è possibile affermare con certezza se un sindacato sia o meno rappresentativo.

Va comunque detto che l'applicazione di questi contratti, così detti minoritari, comporta fenomeni di dumping e di concorrenza sleale.

Per questo motivo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto di emanare il comunicato del 20 giugno 2018 con il quale mette in guardia i datori di lavoro che adottano i contratti collettivi minoritari.

In particolare il comunicato segnala la presenza di tali contratti soprattutto nel settore terziario, mettendo in guardia i datori di lavoro dai rischi che derivano dall'applicazione di un contratto sottoscritto da soggetti privi di capacità di rappresentanza.

Le disposizioni di legge subordinano infatti l'applicazione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, alla regolarità contributiva e al rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

SCADENZA QUIR

Con la retribuzione relativo al mese di giugno si è concluso il periodo sperimentale durante il quale il dipendente poteva optare per la liquidazione mensile del T.F.R. in base a quanto disposto dalla l. n. 190/2014 art. 1 c. 26.

Si ricorderà che il TFR liquidato mensilmente non era soggetto a contributi ma veniva assoggettato a IRPEF in via ordinaria in cumulo con le retribuzioni correnti. Non veniva però computato nel reddito utile ai fini della determinazione della spettanza del bonus Renzi.

Da luglio quindi il TFR maturando tornerà ad essere accantonato in azienda o versato ai fondi di previdenza complementare per i dipendenti che hanno effettuato l'opzione.

Non è necessario comunicare alcunché ai lavoratori ma può essere utile informarli che, dalla retribuzione relativa al mese di luglio, avranno di fatto una riduzione della retribuzione netta per effetto della cessazione della corresponsione della QUIR.

L'agenzia delle entrate, ai fini della tassazione del TFR, ha precisato che per il calcolo dell'aliquota media applicabile al TFR che verrà liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, non si dovrà tenere conto in alcun modo della QUIR liquidata mentre, nella formula di calcolo, si dovrà comunque includere il periodo durante il quale la QUIR è stata corrisposta.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel periodo da luglio 2018 a giugno 2019, i lavoratori dovranno consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l'indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2017.

Il modello per la richiesta dell'ANF è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. A tale proposito l'INPS ha emanato la circolare n. 68 del 11 maggio 2018 con la quale comunica gli scaglioni di reddito e relativi importi rivalutati in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2016 e 2017.

Riepiloghiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell'assegno.

Composizione del nucleo familiare:

- richiedente;
- coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;
- figli ed equiparati minori di età e non coniugati;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché apprendisti o dediti agli studi, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni (in questo caso serve autorizzazione rilasciata dall'INPS);
- figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.

☞ **Attenzione** - la l. n. 76/2016, che regola le unioni civili e le convivenze di fatto, ha integrato il quadro sopra riportato secondo quanto di seguito specificato.

Con la circolare n. 84/2017, in merito all'ANF e all'assegno familiare, l'INPS precisa che quando nell'unione civile una sola delle due parti è titolare di un rapporto di lavoro dipendente o è titolare di prestazione previdenziale, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata.

Ai figli di genitori separati, o naturali, nati prima dell'unione civile, spettano i trattamenti di famiglia su una delle due posizioni dei genitori a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.

Nel caso, invece, di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altra parte dell'unione civile.

Nel caso di **conviventi di fatto**, ai fini della misura dell'ANF per la determinazione del reddito complessivo, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

La situazione familiare evidenziata nel modello ANF/DIP, debitamente sottoscritta, consiste in un'autocertificazione pertanto il richiedente non è tenuto a produrre il certificato di stato di famiglia (v. circ. INPS n. 136/2011).

Si lascia alla discrezione dei datori di lavoro l'opportunità di chiedere il certificato anagrafico a fronte di situazioni familiari che richiedano un approfondimento per determinare la spettanza dell'assegno.

Si ricorda che l'inclusione dei familiari nel proprio nucleo richiede, in particolari condizioni, il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'INPS.

A tal fine il lavoratore dovrà inviare specifica richiesta esclusivamente per via telematica all'INPS mediante modello ANF42. L'autorizzazione che verrà inviata al lavoratore richiedente mediante modello ANF43 dovrà essere consegnata al datore di lavoro unitamente al modello ANF/DIP.

Elenchiamo i casi in cui è richiesta l'autorizzazione:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati compreso il caso di affidamento congiunto;
- figli del coniuge divorziato nati da precedente matrimonio;
- figli naturali propri o del proprio coniuge riconosciuti dall'altro coniuge;
- figli ed equiparati dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- figli legittimi nati in costanza di separazione legale;
- figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro coniuge;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- familiari inabili per i quali non sia stata già documentata l'invalidità pari 100%;
- familiari residenti all'estero in Stati membri della CEE o in Paesi convenzionati;
- inserimento di figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni compiuti studenti e/o apprendisti, se il nucleo familiare risulta composta da più di tre figli di età non superiore a 26 anni.

Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro in tempo utile per procedere con le elaborazioni degli stipendi relativi al mese di luglio.

In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione dell'assegno e sospenderà la liquidazione in base ai parametri validi fino al 30 giugno 2018.

L'ANF viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell'anno 2017 in base alle tabelle riferite alla situazione di ciascun nucleo familiare.

I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2018 - Unico 2018 - mod. CU 2018 - altra documentazione) sono i seguenti:

- **reddito complessivo assoggettabile a IRPEF (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.).**

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. Inps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065);

- **redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali) quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.**

☞ N.B.: al pari del coniuge anche il reddito del partner dell'unione civile, o del convivente di fatto ove previsto, deve essere sommato al reddito del nucleo familiare.

Si ricorda che il diritto all'assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2018.

Il modello ANF/DIP deve essere sottoscritto dal lavoratore, dal rispettivo coniuge e dal datore di lavoro e va conservato presso la sede del datore di lavoro.

Liquidazione arretrati

In merito alla liquidazione di importi arretrati di ANF, l'INPS ha previsto che, a partire dalle denunce con periodo di competenza Novembre 2017, i datori interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3000 euro.

Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori erogati ai dipendenti, non sono cumulativamente conguagliabili secondo le nuove disposizioni.

Per recuperare gli arretrati ANF corrisposti al dipendente eccedenti 3.000 euro, il datore di lavoro inviare un flusso di regolarizzazione dell'UNIEMENS con l'indicazione del codice causale "L036" e il totale dell'importo. Solo successivamente potrà compensare il credito che si verrà a generare.

DECRETO DIGNITÀ

Il Consiglio dei ministri ha ritenuto di emanare il così detto "Decreto dignità" con il quale ha introdotto alcune novità in materia di lavoro, fiscale e di contrasto alla ludopatia.

In questa sede ci concentriamo sulle novità in materia di lavoro con la riserva di tornare sul tema qualora il decreto, varato ma non ancora pubblicato in G.U., dovesse subire delle modifiche.

Modifiche ai contratti a termine

Il decreto modifica il D.lgs. n. 81/2015 introducendo elementi di restrizione che saranno applicabili: ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;

ai rinnovi e alle proroghe, effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto, dei contratti già in corso alla data di entrata in vigore.

In forza delle nuove disposizioni il contratto a termine:

1. può essere stipulato per una **durata massima di 12 mesi senza causale**;
2. **può essere stipulato per una durata superiore a 12 mesi solo a fronte delle seguenti causali**
 - **a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori**;
 - **b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria**;

Il termine è privo di effetto, e quindi il contratto si intende stipulato a tempo indeterminato, se non risulta da atto scritto, una copia del quale va consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. Fanno eccezione i contratti di durata non superiore a 12 mesi.

In caso di rinnovo di un contratto a termine, la cui durata iniziale era stata pattuita in meno di 12 mesi, o di proroga dello stesso che porti la durata a superare i 12 mesi, è necessario precisare le causali.

La durata massima del contratto a termine viene ridotta a 24 mesi

- ☞ **comprese eventuali proroghe che non possono essere effettuate per più di quattro volte**;
- ☞ **qualora il numero delle proroghe sia superiore il contratto si considera a tempo indeterminato a partire dalla quinta proroga.**

Il contratto a termine potrà essere impugnato entro centottanta giorni dalla sua cessazione contro i centoventi giorni previsti in precedenza.

Inoltre, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro per i contratti a tempo determinato, attualmente previsto nella misura del 1,4% della retribuzione imponibile, è aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo.

Tale disposizione non si applica ai contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni che regolano il contratto a termine.

Modifiche alla disciplina della somministrazione

La disciplina relativa ai contratti a termine si applica anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra agenzia di somministrazione e lavoratore, ad eccezione degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 81/2015 che limitano il numero massimo di contratti e regolano il diritto di precedenza. Tali disposizioni non sono quindi applicabili alle agenzie di somministrazione.

Modifica alla disciplina dei licenziamenti

Con riferimento alla disciplina in oggetto è stata appesantita l'indennità che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore, quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa.

In questi casi il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di

fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

In precedenza il limite minimo era pari a quattro mensilità e quello massimo a 24 mensilità.

Limiti alla delocalizzazione

Tale disposizione, che interessa certamente un minore numero di imprese, verrà commentata dopo l'emanazione del provvedimento.

ASSISTENZA FISCALE 2018 – ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Da qualche anno l'assistenza fiscale ha trovato una definizione stabile pertanto, anche quest'anno, con l'erogazione delle **retribuzioni di competenza del mese di luglio**, i datori di lavoro dovranno procedere ai conguagli delle imposte a debito o a credito dei dipendenti o collaboratori, così come risulta dai modelli 730-4 che il sostituto o il suo intermediario avranno acquisito dal sito dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che i datori di lavoro sostituti di imposta, o i loro consulenti incaricati, devono scaricare direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 730-4 dei propri dipendenti.

A tal fine, qualora non lo avessero già fatto in precedenza, i datori di lavoro dovevano comunicare all'Agenzia delle Entrate il destinatario dei risultati dell'assistenza fiscale, compilando il quadro CT della certificazione unica: "comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate". La comunicazione va inviata una sola volta salvo comunicare successive variazioni da inviare mediante modello CSO.

Il modello CSO è quindi utilizzato dai sostituti di imposta che devono comunicare una variazione di dati precedentemente comunicati o dai sostituti di imposta che dal 2011 non hanno mai trasmesso il quadro CT o comunicazione con il modello CSO.

Non vi è data di scadenza per la presentazione del modello CSO che avrà quindi vigore dalla data di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento dello stesso, per i soli dati contabili per i quali non risulti già fornita al soggetto che ha prestato l'assistenza la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione dei risultati contabili.

Con tale modello può anche essere richiesto che il 730-4 venga inviato direttamente all'intermediario (consulente del lavoro) che cura gli adempimenti per conto del datore di lavoro.

Il risultato contabile viene reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nel quale i datori di lavoro sostituti d'imposta, o gli intermediari incaricati, prelevano direttamente i documenti.

Precisiamo che il D.lgs. 175/2017 dispone controlli preventivi a carico dei contribuenti che apportano modifiche alla dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate o che prevedono rimborsi superiori a 4.000 euro.

Per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il modello 730-4 non viene messo a disposizione del sostituto di imposta in quanto il relativo credito, se dovuto, sarà rimborsato direttamente dall'Agenzia delle entrate. In tal caso il sostituto d'imposta sarà messo al corrente della situazione tramite l'esposizione del codice "CO" nella ricevuta.

Sintesi degli adempimenti a carico dei sostituti di imposta

Nell'ipotesi di assistenza fiscale affidata ad un CAF/professionista, riepiloghiamo di seguito gli adempimenti e le relative scadenze valide a partire dal mese di luglio a carico dei vari soggetti coinvolti.

Data	Soggetto	Adempimento
Entro il 23 luglio	Il contribuente	Consegna al CAF/professionista la dichiarazione mod. 730 e il mod. 730-1 per la scelta della destinazione del 8 per mille, 5 per mille, 2 per mille dell'Irpef Oppure Delega il CAF/ professionista a scaricare il mod. 730 precompilato
Entro il 23 luglio (data ultima ma sono previste scadenze scaglionate a seconda della data di ricevimento del 730 da parte dei contribuenti)	CAF/professionista	Calcola le imposte dovute dal contribuente e gli consegna copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-4 Trasmette all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili delle dichiarazioni.
A partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio o dal mese di agosto in base alla data di ricezione del modello 730-4	Sostituto imposta di	Scarica i modelli 730-4 dal sito dell'Agenzia delle Entrate e liquida, a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio, le imposte a debito o a credito. In caso di rateizzazioni dovrà, nei mesi successivi, calcolare e trattenere anche gli interessi calcolati al tasso dello 0,33% mensile. Nel caso di retribuzione insufficiente, dovrà trattenere il residuo debito nei mesi successivi trattenendo anche il tasso di interesse dello 0,40% mensile.
Entro il 30 settembre	Contribuente	Può comunicare al sostituto di imposta la volontà di non versare il secondo acconto o di versarlo in misura ridotta rispetto a quanto riportato nel 730-4.
Entro il 25 ottobre	Contribuente	Presenta al CAF/professionista il 730 integrativo per correggere eventuali errori.
Entro il 10 novembre	Sostituto imposta di	Riceve il modello 730 integrativo ed il nuovo prospetto di liquidazione 730-4 integrativo.

Soggetti che possono accedere all'assistenza fiscale.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2017 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
- redditi dei terreni e dei fabbricati

- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Soggetti privi di sostituto di imposta

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2018 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato o direttamente all'Agenzia delle entrate tramite l'applicazione web 730 precompilato.

Nel caso di dichiarazione con saldo a debito, presentata da un contribuente privo di sostituto di imposta, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà, alternativamente:

- a) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la relativa delega di versamento; in questo caso il contribuente fornirà al CAF o al professionista abilitato:
 - la delega di addebito per il pagamento delle imposte;
 - le proprie coordinate bancarie (numero di c/c, IBAN, ecc.).
- b) consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

Si precisa che in questo caso i termini di pagamento sono gli stessi previsti per l'Unico.

Nel caso di dichiarazione a credito il rimborso verrà effettuato a cura dell'Agenzia delle Entrate mediante bonifico sul conto corrente indicato dal contribuente nella richiesta di rimborso che può essere presentata on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure recandosi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate

I controlli preventivi posti in essere sui rimborsi superiori a 4.000 euro comporterà quanto segue:

- il **rimborso** non sarà erogato direttamente dal datore di lavoro;
- l'Agenzia **controllerà la documentazione giustificativa** entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
- il **rimborso sarà liquidato dalla stessa Agenzia** non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione.

Il conguaglio effettuato dal sostituto di imposta

In ogni caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dai modelli 730-4 con le retribuzioni di competenza del mese di luglio, solo qualora abbia ricevuto i 730-4 entro una data utile ai fini dell'elaborazione dello stipendio relativo a tale periodo di paga; in caso contrario eseguirà le operazioni di conguaglio con la prima retribuzione utile successiva alla data di ricevimento del modello.

Si evidenzia che il conguaglio, sia a debito che a credito del lavoratore, non avviene con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio ma con la retribuzione di competenza del mese di luglio che, a volte, è corrisposta a luglio ma nella maggior parte dei casi, verrà corrisposta nei primi giorni del mese di agosto.

Qualora il 730-4 sia stato reso disponibile e sia stato acquisito dal sito dell'Agenzia delle Entrate, i datori di lavoro non dovranno rilasciare alcuna ricevuta.

Viceversa, i datori di lavoro che dovessero ancora ricevere il 730-4 in forma cartacea da un Caf o da un professionista abilitato all'assistenza fiscale, restituiranno copia del modello pervenuto, firmato per ricevuta secondo le istruzioni di norma riportate nelle lettere accompagnatorie di tali modelli.

Il datore di lavoro dovrà restituire immediatamente al Caf o al professionista i modelli 730-4 relativi a soggetti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli (per esempio: lavoratori con i quali non ha mai avuto rapporti).

N.B.: se il sostituto di imposta riceve il 730-4 referito ad un contribuente che non è mai stato suo dipendente o che è cessato prima dell'avvio dell'assistenza fiscale (1 aprile) dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate di non essere tenuto al conguaglio. In questo caso dovrà essere utilizzata la funzione disponibile nell'area autenticata seguendo il percorso: la mia scrivania - modello 730-4 - comunicazione diniego) che consente di inviare la comunicazione di diniego all'Agenzia delle entrate per via telematica. Tale comunicazione deve essere inviata entro 5 giorni dalla ricezione del modello 730-4.

Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 e il sostituto di imposta non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio con la retribuzione di competenza del mese di luglio, l'amministrazione finanziaria potrebbe procedere all'addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.

Per questo motivo si raccomanda in particolare di apporre sempre la data di ricezione sul modello 730/4 prima di restituire la copia, per ricevuta, al CAF/professionista che l'ha inviato, qualora il modello sia arrivato in forma cartacea.

Qualora il modello sia scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate il movimento è tracciato e, quindi, non vi saranno problemi a carico del sostituto in caso di ricezione tardiva.

Importi minimi e 730 a zero

Si ricorda che dovranno essere addebitati/rimborsati solo gli importi di ammontare superiore a Euro 12,00 per singolo tributo.

Conguaglio a debito del lavoratore

L'imposta deve essere trattenuta dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio e versata il mese successivo a quello in cui è stata trattenuta.

Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia insufficiente a coprire il debito, la parte eccedente sarà trattenuta nei mesi successivi.

In questo caso il datore di lavoro dovrà addebitare gli interessi al tasso dello 0,40% mensile da versare in aggiunta al tributo cui si riferisce, senza procedere ad autonoma indicazione nel modello F24; le operazioni si devono concludere con il versamento da effettuare nel mese di dicembre (quindi le ritenute possono essere effettuate sugli stipendi erogati fino al mese di novembre).

Con la retribuzione di competenza del mese di luglio il datore di lavoro tratterà anche l'eventuale primo acconto mentre, con la retribuzione corrisposta nel corso del mese di novembre, tratterà l'eventuale secondo acconto.

Nel caso in cui le retribuzioni erogate entro la fine dell'anno non fossero sufficienti a coprire il debito risultante dal 730-4, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore entro il mese di dicembre; quest'ultimo dovrà provvedere al versamento del residuo debito, maggiorato degli interessi dello 0,40% mensile, entro il 16 gennaio 2019.

Nel caso in cui dal 730-4 si rilevi che il lavoratore ha optato per il pagamento rateale dei tributi a debito, il datore di lavoro procederà anche all'addebito degli interessi nella misura dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

Tenuto conto che le operazioni partono dalle competenze del mese di luglio e che gli importi a debito devono essere versati entro il 16 dicembre 2018, ne consegue che, qualora gli stipendi vengano normalmente pagati il mese successivo, sarà possibile ripartire gli importi a debito in massimo 4 rate.

Nel caso in cui non sia possibile iniziare le operazioni a partire dalle competenze del mese di luglio (730-4 tardivi) il sostituto di imposta rideterminerà il numero delle rate in sintonia con la scelta fatta dal contribuente.

Se la retribuzione del mese è insufficiente a contenere la rata, il sostituto d'imposta applicherà, oltre agli interessi per rateazione, anche gli interessi per incapienza.

Conguaglio a credito del lavoratore

Anche in questo caso le imposte dovranno essere restituite con le retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Il datore di lavoro compenserà il credito di IRPEF e/o di addizionali, nei limiti delle ritenute, anche appartenenti a codici tributo diversi, **operate sui compensi complessivamente di competenza del mese di luglio**.

È possibile compensare i crediti da 730 rimborsati, con tutte le ritenute comprese le somme derivanti da conguagli a debito da assistenza fiscale. Non è possibile compensare il credito da assistenza fiscale con tributi diversi come IVA, IRES, contributi nè anticipare direttamente il rimborso.

Nel caso in cui il monte ritenute complessivamente operate nel mese non fosse sufficiente a coprire i rimborsi, il datore di lavoro restituirà i crediti a ciascun lavoratore proporzionando il credito di ciascuno al totale delle ritenute operate nel mese procedendo allo stesso modo con i rimborsi anche nei mesi successivi dell'anno 2018. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore di questa eventualità contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso.

Nel caso in cui il sostituto, per l'esiguità delle ritenute operate sui compensi correnti, non fosse in grado di rimborsare tutto il credito spettante al lavoratore entro il 2018, dovrà darne comunicazione all'interessato e indicare anche il residuo credito nel modello CU, al fine di consentire al lavoratore di far valere il credito nella successiva dichiarazione.

RICORDIAMO

Gli importi rimborsati a credito non diminuiranno direttamente le ritenute operate ma saranno esposti nel modello F24 con specifici codici istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 10 febbraio 2015.

Con tale risoluzione, relativamente ai crediti rimborsati dal sostituto di imposta per assistenza fiscale, sono stati istituiti i 3 codici elencati di seguito che raggruppano tutte le tipologie di importi a credito.

- “**1631**” - “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;
- “**3796**” - “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;
- “**3797**” - “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”.

Nello specchio che segue, riportiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme derivanti dai conguagli a debito con l’anno di riferimento da indicare nel modello F24.

CODICE	DESCRIZIONE	ANNO RIF.TO
4731	IRPEF a saldo	2017
4730	IRPEF in acconto	2018
4201	Acc. imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	2018
3803	Addizionale regionale IRPEF a saldo	2017
3846	Addizionale IRPEF enti locali a saldo	2017
3845	Addizionale comunale in acconto	2018
1057	Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali sui premi di risultato e partecipazione agli utili	2017
1619	Contributo di solidarietà 3%	(*) -----
1845	Acconto cedolare secca	(*) -----
1846	Saldo cedolare secca	(*) -----
1630	Interessi di rateazione per l’IRPEF	(*) -----
3790	Interessi di rateazione per add.le regionale	(*) -----
3795	Interessi pagamento dilazionato add.le comunale Irpef	(*) -----
1631	Imposte erariali rimborsate dal sostituto di imposta da indicare nella sezione erariale nella colonna a credito	(*) -----
3796	Addizionale regionale rimborsata dal sostituto di imposta da indicare nella sezione Regioni nella colonna a credito	(*) -----
3797	Addizionale comunale rimborsata dal sostituto di imposta da indicare nella sezione IMU e altri tributi locali nella colonna a credito	(*) -----

(*) indicare l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta.

Nel caso di pagamento rateale, nell’apposita colonna del modello F24, andrà indicato il numero corrispondente alla rata versata ed il numero di rate complessivo.

A tale proposito si ribadisce che l'ultima rata dovrà essere addebitata nel corso del mese di novembre e versata entro il 16 dicembre 2018.

Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che sia stato possibile concludere le operazioni di conguaglio da 730, il sostituto d'imposta non dovrà procedere all'addebito degli ulteriori importi dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest'ultimo, il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.

Il datore di lavoro dovrà comunque procedere sempre alle operazioni di conguaglio per gli importi risultanti a credito del lavoratore.

Il rimborso dei crediti deve comunque essere effettuato nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato o sia stato per qualunque causa sospeso senza diritto alla retribuzione successivamente alla data di presentazione del mod. 730 al CAF/professionista/datore di lavoro.

A fronte della eventuale **sospensione del rapporto di lavoro** il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell'anno dandone informazione al lavoratore. Questo potrà scegliere se pagare direttamente le somme a debito o se incaricare il datore di lavoro di procedere alla trattenuta dei tributi e degli interessi con le retribuzioni successive. Se il datore di lavoro non erogherà alcun compenso fino alla fine dell'anno, dovrà darne formale comunicazione al dipendente come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli importi a credito, invece, le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.

Nel caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro dovrà sospendere le operazioni di conguaglio dando comunicazione agli eredi degli importi a debito o a credito ancora sospesi al momento del decesso.

Se si verifica il **passaggio da un datore di lavoro ad un altro** bisogna distinguere se:

- il passaggio avviene per effetto di una operazione societaria (fusione, trasferimento di ramo di azienda, ecc.) e, quindi, senza soluzione di continuità – in questo caso il sostituto di imposta che riceve il lavoratore dovrà proseguire con le operazioni di conguaglio dell'assistenza fiscale;
- se viceversa interviene l'interruzione del rapporto di lavoro il nuovo sostituto di imposta do**vrà astenersi dal proseguire i conguagli eventualmente non ancora conclusi**.

Modelli integrativi e rettificativi

Nell'ipotesi in cui il CAF, o il sostituto d'imposta in caso di assistenza diretta, debba per qualsiasi motivo rettificare la dichiarazione, dovrà inviare all'Agenzia delle entrate **un modello 730-4 rettificativo** entro il 10 novembre 2018, per comunicare le differenze a debito o a credito del lavoratore.

Nel caso di errori del contribuente che comportino un minor debito o un maggior credito o anche qualora non influiscano sulla determinazione dell'imposta scaturita, potrà presentare una dichiarazione **modello 730/4 integrativo** entro il 25 ottobre 2018:

- contraddistinto dal codice "1" nell'apposita casella, contiene unicamente l'indicazione di maggiori importi a credito o minore debito del contribuente rispetto a quelli originariamente comunicati con il primo modello 730-4 oppure non comporta alcuna variazione a debito o a credito; il sostituto di imposta provvederà a conguagliare il credito risultante, nel corso del mese di dicembre 2018; in alternativa può presentare un modello UNICO Persone fisiche

2018, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. se tra la data di presentazione del modello originario da correggere e il 25 ottobre interviene la risoluzione del rapporto di lavoro, il contribuente potrà presentare il modello 730 integrativo indicando il codice 1 al fine di ottenere il conguaglio dall'eventuale nuovo sostituto di imposta; nel caso successivamente al 25 ottobre non vi sia un nuovo sostituto di imposta il dovrà essere barrata la casella "mod. 730 dipendenti senza sostituto". Anche in presenza di una dichiarazione integrativa il sostituto di imposta deve effettuare i rimborsi o trattenere le imposta a debito risultanti dal modello 730-4 originario.

- contraddistinto dal codice "2" nell'apposita casella, può essere utilizzato per rettificare i dati presenti nel frontespizio e i dati identificativi del sostituto di imposta destinatario del 730;
- contraddistinto dal codice "3" nell'apposita casella quando il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Nel caso in cui il contribuente rilevi inesattezze la cui correzione determina un minor credito o un maggior debito, potrà presentare il modello Unico persone fisiche 2018 entro il 31 ottobre 2018 provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute.

In questo caso il sostituto di imposta completa comunque le operazioni di rimborso o di addebito del risultato contabile del 730 originariamente ricevuto in quanto il contribuente provvederà, con il modello Unico, solo a rettificare il risultato del 730.

Secondo o unico acconto

Il sostituto d'imposta tratterà l'eventuale secondo o unico acconto con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

In caso di incapienza della retribuzione il residuo potrà essere trattenuto nel mese di dicembre con l'aggiunta degli interessi dello 0,40% mensile.

In caso di incapienza anche con la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre il sostituto d'imposta ne darà comunicazione al lavoratore che provvederà personalmente al versamento del residuo.

Nel caso in cui il lavoratore non intenda effettuare il versamento del secondo acconto dovrà comunicarlo formalmente al datore di lavoro entro il 30 settembre 2018.

LA GIURISPRUDENZA

LICENZIAMENTO COLLETTIVO E CRITERI DI SCELTA

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 8383 del 4 aprile 2018

Nelle procedure di licenziamento collettivo l'aspetto notoriamente più delicato è la individuazione dei criteri di scelta per operare i licenziamenti. Quando questi non sono fissati dalla contrattazione collettiva, si devono seguire quelli indicati dall'art. 5 della l. n. 223/1991 che concorrono tra loro. Il datore di lavoro però, può attribuire un criterio di prevalenza ad uno di essi e, in particolare, la sentenza ammette la prevalenza delle esigenze tecnico produttive. É questo, infatti, il criterio più coerente con il fine cui mira la procedura. Grava ovviamente sul datore di lavoro l'onere di provare l'obiettività di tale scelta.

QUANDO IL TEMPO TUTA É ORARIO DI LAVORO**Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 7738 del 28 marzo 2018**

É interessante la puntualizzazione fatta dalla sentenza in esame. Si discute spesso, infatti, se il tempo impiegato dal lavoro per indossare la divisa prevista (così detto tempo tuta) rientri o meno nell'orario di lavoro e debba quindi essere retribuito. Ebbene, la sentenza in esame distingue: quanto il datore di lavoro stabilisce il tempo e il luogo dove indossare la divisa, il tempo impiegato per questa operazione rientra nell'orario di lavoro effettivo e, quindi, come tale va retribuito.

Ove il lavoratore sia lasciato libero di indossare la tuta nei tempi e luoghi da lui prescelti, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione per il tempo impiegato in quanto non viene considerato tempo di lavoro.

LICENZIAMENTO PER G.M.O.**Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 9127 del 12 aprile 2018****Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 9895 del 20 aprile 2018**

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere sorretto anche da ragioni inerenti l'attività produttiva finalizzate al miglioramento dell'efficienza produttiva e aziendale in genere e, quindi, della redditività.

Non è quindi necessario che tale licenziamento sia giustificato esclusivamente da un andamento aziendale negativo.

Va nella stessa direzione anche la seconda sentenza citata la quale ammette il licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche in assenza di un andamento negativo dell'azienda ma a fronte di una riorganizzazione che concretamente comporti la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato.

LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO**Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 10963 del 8 maggio 2018**

Non è possibile procedere al licenziamento per scarso rendimento il lavoratore che, a causa di ripetute malattie, sia rimasto assente per un periodo complessivamente inferiore al periodo di conservazione del posto previsto dal CCNL.

SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2018

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2018						01
02	03	04	05	06	07	08
09	<u>10</u>	11	12	13	14	15
<u>16</u>	17	18	19	<u>20</u>	21	22
23	24	25	26	27	28	29

30

[31](#)

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

ASSISTENZA FISCALE	L U G	Con le retribuzioni di competenza del mese di luglio i datori di lavoro devono trattenere o rimborsare le imposte risultanti dall'assistenza fiscale. L'adempimento in questo mese riguarda l'ipotesi in cui il mese di competenza e il mese di erogazione coincidano. Vedi articolo su questo notiziario.
Lunedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE - LAVORO DIPENDENTE	L U G	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di giugno 2018 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012); l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di giugno e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2017 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847).
LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI		compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040).
I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di giugno 2017.
Venerdì 20 PREVINDAI PREVINDAPI	L U G	Scade il termine per versare i contributi ai rispettivi fondi di previdenza integrativa relativi al 2° trimestre 2018.
Martedì 31 INPS UniEmens	L U G L	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di giugno.

SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2018

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	01	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
<u>20</u>	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	<u>31</u>		AGOSTO 2018

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di luglio 2018 sui:
- LAVORO DIPENDENTE	<p>compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012).</p> <p>l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di luglio e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2017 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847).</p> <p>Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale eventualmente operati nel mese di luglio (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)</p>
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	<p>A G O compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040 –).</p>
- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	<p>A I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente</p>
- ARTIGIANI E COMMERCianti	<p>A G O S T O La seconda rata trimestrale del contributo dovuto sul minimale per l'anno 2018.</p>
- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	<p>A G O S T O Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di luglio 2018.</p>

- INAIL RATEIZZATO		Terza rata INAIL rateizzato
Lunedì 20 ENASARCO	A G O	Scade il termine per versare all'ENASARCO, da parte delle case mandanti, i contributi relativi al Fondo Previdenza e Assistenza, calcolati sulle provvigioni relative al 2° trimestre 2018 anche se non liquidate. Si ricorda che i contributi si possono versare solo on line.
Venerdì 31 F.A.S.I.	A G O	Scade il termine per versare i contributi dovuti per i dirigenti relativi al 3° trimestre 2018.
Venerdì 31 INPS UniEmens	A G O	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di luglio.

SCADENZARIO LAVORO SETTEMBRE 2018
--

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
SETTEMBRE 2018					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Lunedì 17 VERSAMENTO UNIFICATO	S E T T	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di agosto 2018.
---	------------------	---